Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Indicazioni operative per l'adozione e l'utilizzo

AREA TECNOLOGIE INFORMATICHE

E INNOVAZIONE STUDI PROFESSIONALI

Consigliere delegato: *Claudio Bodini*

Consiglieri co-delegati: *Giancarlo Attolini* e *Roberto D'Imperio*

DICEMBRE 2009

A cura della Commissione

"Normativa ed adempimenti tecnologici studi professionali"

Presidente

Elena Trombetta

Componenti

Nicola Cavallini (segretario)

Salvatore De Benedictis

Roberto Garzulli

Alberto Maugeri

Fabio Scala

Daniele Tumietto

Vittorio Zemella

Segreteria tecnica

Lorenzo Magrassi

INDICE

Introduzione *4*

Cosa è la Pec 5

Cronistoria della Pec 6

Adempimenti per professionisti e Ordini da porre in essere ante 29.11.2009 8

Benefici ed effetti della Pec 10

Soggetti della Pec 11

Funzionamento della Pec 14

Tipi di ricevute 15

Mancata consegna di un messaggio di Pec 16

Prime criticità evidenziate 17

La convenzione del Cndcec 19

Esempi di messaggi 22

Riferimenti normativi *30*

INTRODUZIONE

La posta elettronica certificata (Pec) sta diventando uno strumento indispensabile per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Questo documento rappresenta una naturale continuazione di "Posta Elettronica Certificata – Indagine sullo stato dell'arte della Pec tra gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) nel luglio 2009, nel quale la Pec è stata presentata e commentata, anche attraverso la rappresentazione di un quadro d'insieme della situazione tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Peraltro, recenti disposizioni normative hanno imposto l'adozione della Pec nelle comunicazioni tra i professionisti e la Pubblica amministrazione.

Dallo studio e dal monitoraggio della Commissione "Normativa ed adempimenti tecnologici studi professionali" con riguardo all'evoluzione del contesto di riferimento nasce "La Pec per i dottori commercialisti e gli esperti contabili"; il documento non ha la natura di un manuale sulla Pec, di cui già si possono trovare esempi completi ed esaustivi tra le più recenti pubblicazioni, bensì una "guida operativa", redatta con un linguaggio divulgativo e non tecnico, relativa a quanto dottori commercialisti ed esperti contabili devono conoscere in merito a tale strumento per l'esercizio concreto della professione.

L'attenzione è stata focalizzata su elementi e circostanze che produrranno un cambiamento nell'impostazione di alcuni aspetti operativi dell'attività professionale, cercando di evidenziare i necessari comportamenti da adottare di conseguenza subito; e, tuttavia, il documento non manca di segnalare anche talune questioni di dubbia interpretazione che la Commissione intende approfondire anche, eventualmente, in un confronto costruttivo con gli altri operatori coinvolti nell'adozione della Pec.

Questa guida, in definitiva, vuole essere di supporto ai professionisti che non abbiano specifiche competenze sull'argomento e si trovino a doverne affrontare le implicazioni giuridiche.

COSA È LA PEC

La Posta elettronica certificata (Pec) è stata istituita in Italia con il d.P.R. 68/2005, ma solo è con il d.l. 185/2008 (convertito nella l. 2/2009) che la Pec assume la funzione di strumento di comunicazione tra cittadini e Pubblica amministrazione.

La Pec è un sistema di comunicazione, ovvero, come recita la norma, è *"ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici"*.

Si usa assimilare la Pec alla raccomandata con ricevuta di ritorno, accostando invece la normale e mail alla posta ordinaria, e ciò al fine di illustrare le caratteristiche distintive delle Pec rispetto alla posta ordinaria.

Si tratta peraltro solo di un paragone esemplificativo: la Pec ha infatti una propria regolamentazione che ne definisce modalità e valore legale.

La Pec dà certezza rispetto ad alcuni elementi inseriti nell'e mail:

1. data e ora di spedizione e ricezione;
2. provenienza;
3. integrità del messaggio.

In seguito all'attivazione e alla segnalazione all'Ordine del proprio indirizzo di Pec, tutte le comunicazioni tra il professionista, le imprese e le P.a. potranno avvenire tramite Pec senza che risulti necessario dichiarare la propria disponibilità in tal senso.

CRONISTORIA DELLA PEC

Nel 2003 si inizia a parlare di uso della posta elettronica tra Pubblica amministrazione e privati; nell'art. 27 della l. 16/2003 (http://legxv.camera.it/parlam/leggi/03003l.htm) il legislatore pone l'accento sull'innovazione nell'ambito delle comunicazioni tra una Pubblica amministrazione e altre le altre Pubbliche amministrazioni e tra una Pubblica amministrazione e i privati. La legge prevedeva l'emanazione di appositi regolamenti attuativi entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Con il d.p.r. n. 68/ 2005 (http://www.cnipa.gov.it/site/_files/DPR%2011%20febbraio%202005%20n.68.pdf) vengono gettate le basi per l'utilizzo della posta elettronica certificata e per comprendere le nozioni di base che regolano questo strumento di comunicazione.

Nel d.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" (http://www.cnipa.gov.it/site/_files/CAD_01.pdf) sono definiti, tra l'altro, specifici obblighi per le Pubbliche amministrazioni nelle procedure di comunicazione con i cittadini e determinati diritti di cittadini e imprese nelle procedure di comunicazione con le Pubbliche amministrazioni; peraltro, i contenuti del decreto, da alcuni definito la "Magna Charta dell'Amministrazione Digitale", sono ancora oggi poco conosciuti e molte Pubbliche amministrazioni non risulta abbiano ottemperato appieno agli obblighi previsti dalla norma.

Tra la fine del 2005 e la fine del 2006, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) provvede ad emanare due nuove circolari, la n. 49 del 24 novembre 2005 (http://www.cnipa.gov.it/site/_files/Circolare%20CR_49.pdf) e la n. 51 del 7 dicembre 2006 (http://www.cnipa.gov.it/site/_files/ci_Circolare%20Cnipa%20del%207%20dicembre%202006%20n%2051.pdf), nelle quali definisce, tra l'altro, l'importante figura del "gestore".

L'accelerazione ai fini della diffusione e dell'adozione dello strumento della Pec è fornita dal d.l. 185/2009, convertito nella l. n. 2/2009 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm), nel quale sono previsti specifici obblighi di adozione dello strumento secondo un calendario di date indicato dal decreto e riassunto di seguito:

Riferimento	*Art. 16, co. 6*	*Art. 16, co. 7*	*Art. 16, co. 8*	*Art. 16, co. 6*
Data	***29.11.2008***	***29.11.2009***	***29.11.2009***	***29.11.2011***
Soggetto	Imprese costituite in forma societaria (imprese di nuova costituzione)	Professionisti (iscritti in albi ed elenchi istituti con legge dello Stato)	Amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, tra cui gli Ordini professionali, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, co. 3, lett. a), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005)	Tutte le imprese costituite in forma societaria al 29.11.2008
Attività	• Indicazione dell'indirizzo di Pec nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.	• Comunicazione ai rispettivi Ordini o Collegi del proprio indirizzo di Pec o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.	• Istituzione di casella di Pec o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali per ciascun registro di protocollo. • Comunicazione dell'indirizzo al Centro nazionale per l'informatica.	• Comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo di Pec.

Il d.P.C.M. 6 maggio 2009 (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_cittadini/Dpcm_06052009.pdf) disciplina l'ottenimento gratuito, da parte dei cittadini, di una casella di Pec.

ADEMPIMENTI PER PROFESSIONISTI E ORDINI DA PORRE IN ESSERE ANTE 29.11.2009

Entro il 29 novembre 2009, la normativa prevedeva una serie di disposizioni **con riguardo ai professionisti e agli Ordini professionali**.

PROFESSIONISTI

Con apposito Comunicato – http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/4132_vfywnlwkpk.pdf – il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) ha comunicato che "*La data del 29 novembre entro la quale comunicare all'ordine di appartenenza l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) è per i professionisti un termine di legge che va rispettato. La data rappresenta tuttavia un termine ordinatorio e non perentorio, come peraltro più volte espresso dallo stesso Ministro Renato Brunetta, e va rispettata compatibilmente alle reali possibilità di dotarsi di firma digitale e PEC.*".

L'iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili deve pertanto dotarsi di apposito indirizzo di Pec, deve comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza (attraverso lo strumento che ritiene opportuno: e mail, fax o Pec) e deve, soprattutto, cominciare a monitorare le e mail in arrivo a quell'indirizzo.

Per "professionisti" si intendono gli iscritti all'albo e gli iscritti agli elenchi speciali.

Con riguardo agli studi associati, l'obbligo nasce in capo ai singoli professionisti, ciascuno dei quali deve possedere la propria Pec; l'obbligo di legge non riguarda invece il soggetto "studio associato", che può comunque dotarsi di una propria Pec.

ORDINE PROFESSIONALE

La segreteria degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono ricevere gli indirizzi di Pec dei propri iscritti e sollecitare quanti non l'abbiano comunicato all'Ordine.

L'Ordine deve altresì rendere gli indirizzi disponibili in via telematica in un apposito elenco accessibile alla Pubblica amministrazione.

Infine, l'Ordine deve attivarsi per comunicare al Cnipa, attraverso un'apposita procedura telematica, il proprio indirizzo di Pec.

L'elenco degli Ordini che hanno provveduto a comunicare la propria Pec al Cnipa è reperibile all'indirizzo http://indicepa.gov.it/.

Le istruzioni per la pubblicazione dell'indirizzo di Pec sono illustrate all' indirizzo http://indicepa.gov.it/pla-comepubblicare.php e si riassumono in due parti:

a. accreditamento: procedura necessaria per identificare il referente del servizio che si occuperà di certificare e comunicare le informazioni da pubblicare;

b. pubblicazione: procedura accessibile attraverso un'area riservata, nella quale gli Ordini comunicano le proprie informazioni.

BENEFICI ED EFFETTI DELLA PEC

Le motivazioni che dovrebbero spingere all'utilizzo a regime della Pec sono diverse:

- valore legale: la Pec ha valore legale opponibile ai terzi; il mittente ha certezza e attestazione dell'invio e della consegna; la notifica tramite Pec equivale alla notifica a mezzo posta;
- presunzione di conoscenza: il messaggio si considera "ricevuto" nel momento in cui risulta disponibile all'indirizzo di Pec del destinatario;
- certezza della data e dell'ora delle comunicazioni: data e ora sono certificate in base all'orario di riferimento dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (http://www.inrim.it/ntp/webclock_i.shtml);
- riduzione dei costi amministrativi: la Pec permette di risparmiare in termini economici sui costi amministrativi (costi cartacei e spese di spedizione); essa comporta, peraltro;
- velocità della comunicazione: la Pec permette di ridurre i tempi delle comunicazioni in quanto il messaggio inviato tramite Pec è immediatamente disponibile;
- garanzie di trasmissione: gli standard minimi previsti dalla normativa impongono ai gestori di garantire sicurezza, antivirus e inalterabilità del messaggio.

L'adozione della Pec comporta peraltro altri effetti legati all'adempimento alle disposizioni di legge, tra cui quello rappresentato dal consenso a ricevere gli atti tramite Pec nei limiti e secondo le modalità in precedenza illustrati.

SOGGETTI DELLA PEC

La Pec funziona in un sistema "chiuso", nel quale sia il mittente sia il destinatario devono essere titolari di un indirizzo di Pec.

MITTENTE

E' colui che invia un messaggio tramite Pec; deve essere titolare di una casella di Pec che occorre attivare presso un gestore accreditato dal Cnipa.

Esistono diverse possibilità per attivare un indirizzo di Pec:

a) Indirizzo su dominio generico (esempio: **nome.cognome@fornitore.it*)***

L'attivazione dell''utenza su un dominio generico può essere effettuata, in alternativa:

a. presso un gestore di Pec accreditato (vedi di seguito): in questo caso la sicurezza della trasmissione è garantita;

b. presso una terza parte non gestore di Pec, ma operatore del settore: i vantaggi di questa soluzione possono essere individuati nella personalizzazione del rapporto di consulenza con riguardo alle esigenze aziendali; il soggetto non gestore è generalmente un rivenditore che ha siglato un accordo con uno dei gestori di Pec.

L'attivazione su dominio generico è, in generale, la scelta più conveniente sotto il profilo economico, ma vincola la Pec dell'utente al nome del fornitore scelto.

b) Indirizzo di Pec su sottodominio (esempio: **nome.cognome@pec.azienda.it*)***

L'attivazione dell'utenza su un sottodominio implica la preventiva proprietà di un dominio utilizzato per la posta standard al quale viene aggiunto un suffisso.

La Pec, in questo modo, è legata al nome del mittente e cessa di esistere con il cessare del dominio.

I costi, in generale, sono leggermente superiori al caso dell'attivazione presso un dominio generico.

c) Indirizzo di Pec su dominio Pec (esempio: **nome.cognome@pecazienda.it*)***

In questo caso si registra un dominio di tipo certificato.

Il mittente, eventualmente già titolare di un proprio dominio (nome.cognome@azienda.it) da utilizzare per le comunicazioni ordinarie, può registrare un secondo dominio (nome.cognome@pecazienda.it) certificato, da utilizzare per le comunicazioni di Pec.

Il vantaggio di questa modalità di attivazione è quello di mantenere immutato nel tempo l'indirizzo di Pec.

DESTINATARIO

Deve essere titolare di una casella di Pec affinché si possa attivare il meccanismo di certificazione.

Possibili destinatari sono gli Ordini professionali, gli enti e la Pubblica amministrazione, le aziende per le relazioni commerciali.

La Pec può essere utilizzata anche nell'ambito della stessa organizzazione, per esempio nell'ambito di comunicazioni interne tra diverse sedi operative di uno stesso studio.

GESTORE

Il sistema Pec è gestito attraverso il Cnipa.

Per poter diventare soggetto gestore di Pec un'organizzazione deve possedere specifici requisiti; occorre:

- essere società con capitale di almeno 1 milione di euro, ovvero essere una Pubblica amministrazione (anche se con alcune limitazioni);
- avere i requisiti di onorabilità, adeguatezza del personale, esperienza nell'erogazione di servizi analoghi, processi di sicurezza, ridondanza e servizi di emergenza.

La domanda va presentata al Cnipa, che ne verifica i requisiti oggettivi e soggettivi sulla base della normativa vigente.

Dopo aver ottenuto l'iscrizione in un apposito elenco pubblico, i gestori possono cominciare ad operare, ma devono rispettare i requisiti, le prescrizioni tecniche e i livelli minimi di erogazione del servizio ai sensi dell'art. 12, co. 3, del d.m. 2 novembre 2005, avere la certificazione ISO per il processo Pec e una polizza assicurativa, essere sottoposti a sorveglianza da parte del Cnipa.

L'elenco dei Gestori Pec è pubblicato sul sito del Cnipa.

Ad oggi, in Italia, esistono 23 soggetti gestori di Pec (Actalis Spa, Amministrazione Provinciale di Nuoro, Ancitel Spa, Aruba Pec Spa, Cedacri Spa, Consiglio Nazionale del Notariato, EDS Italia Srl, Fastweb Spa, Infocert Spa, Intesa Spa, IT net Srl, IT Telecom Srl, IW Bank Spa, Lombardia Integrata Spa, Namirial Spa, Numera Sistemi e Informatica Spa, Poste Italiane Spa, Postecom Spa, Regione Marche, Sogei Spa, Innova Puglia Spa, TWT Spa, Università degli Studi di Napoli Federico II).

Il Cndcec ha attivato una convenzione per i propri iscritti e gli Ordini locali in collaborazione con Poste Italiane Spa

Alcuni gestori hanno cessato di erogare il servizio e al loro posto è stato indicato un gestore sostitutivo.

Il gestore fa da tramite tra mittente e destinatario nell'inoltro della Pec ed è tenuto a conservare traccia di tutte le trasmissioni effettuate per 30 mesi.

La normativa impone ai diversi gestori la "interoperabilità" tra di loro, circostanza che garantisce il funzionamento del processo di comunicazione tra mittenti e destinatari afferenti a gestori diversi.

FUNZIONAMENTO DELLA PEC

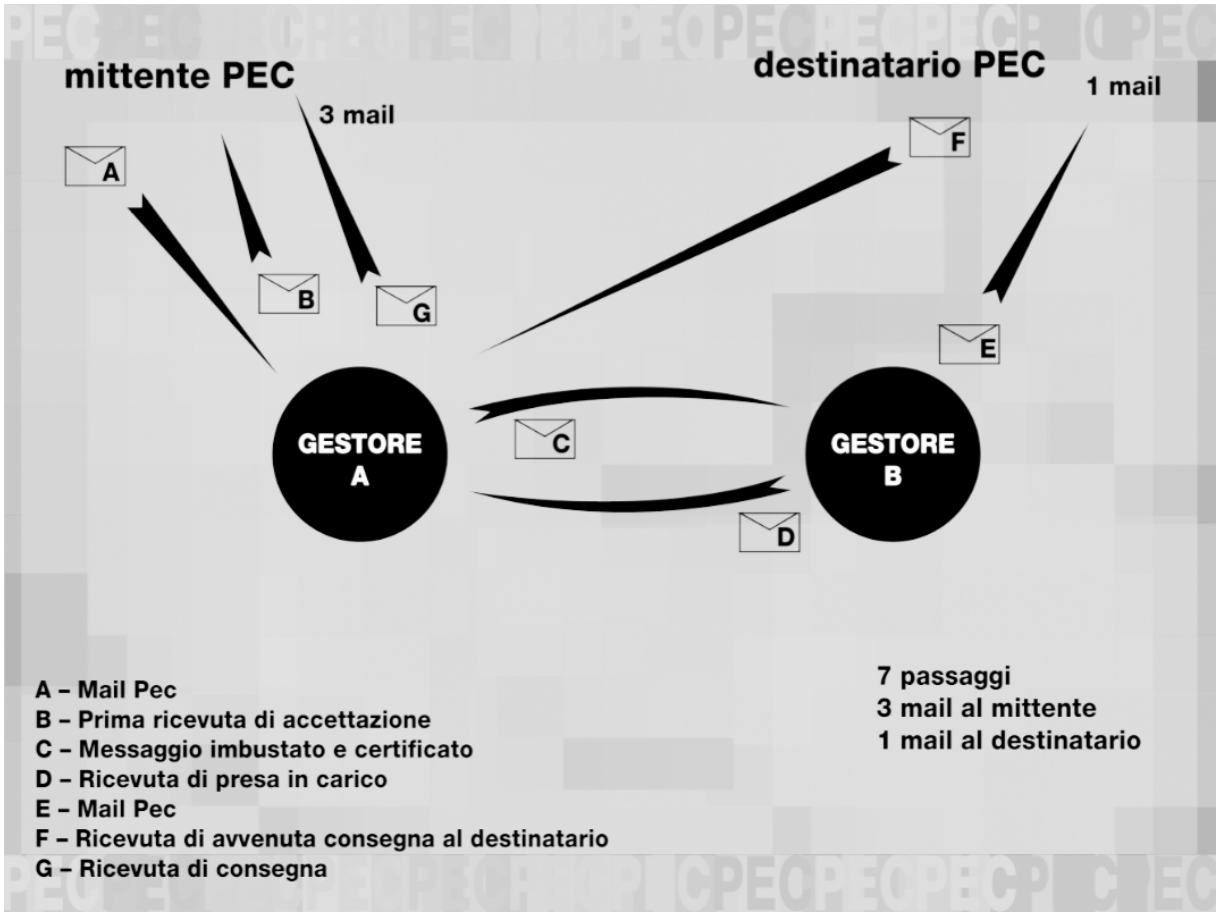

TIPI DI RICEVUTE

L'invio di una e mail Pec produce una serie di messaggi di ricevuta. Le opzioni del gestore permettono di scegliere tra diversi tipi di ricevute, ognuna delle quali presenta determinate peculiarità.

RICEVUTA COMPLETA

Un messaggio di posta elettronica che arriva al mittente e in cui sono inseriti, in formato leggibile, tutti i dati relativi al mittente, al destinatario, all'oggetto, all'ora e alla data di avvenuta consegna e al codice identificativo del messaggio. Al messaggio è allegato un file XML con gli stessi dati.

Nel caso in cui il messaggio abbia anche destinatari in copia, solo al mittente primario viene restituito anche il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati.

RICEVUTA BREVE

Contiene il messaggio originale e gli hash crittografici degli eventuali allegati. Il mittente deve conservare gli originali non modificati degli allegati inseriti nel messaggio e a cui gli hash fanno riferimento. Tale tipologia di ricevuta serve a ridurre i flussi di dati della trasmissione.

RICEVUTA SINTETICA

Contiene in allegato solo i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio. Tale tipologia di ricevuta è utile nei casi di intensa automazione dei flussi di comunicazione.

Almeno in una prima fase di utilizzo della Pec si consiglia la richiesta della ricevuta completa.

MANCATA CONSEGNA DI UN MESSAGGIO DI PEC

Se il gestore del mittente (Gestore A) non riceve dal gestore del destinatario (Gestore B) la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna nelle 12 ore successive all'inoltro del messaggio (Fase B o Fase F del disegno esplicativo precedente), il gestore del mittente (Gestore A) comunica al mittente che il gestore del destinatario (Gestore B) potrebbe non essere in grado di consegnare il messaggio.

Dopo ulteriori 12 ore, il gestore del mittente (Gestore A), laddove non riceva la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore del destinatario (Gestore B), inoltra al mittente un ulteriore avviso di mancata consegna del messaggio.

In conclusione, nel caso in cui non fosse possibile consegnare il messaggio, il gestore invia al (proprio) mittente un avviso di mancata consegna del messaggio al destinatario, entro complessive 24 ore successive all'invio.

PRIME CRITICITÀ EVIDENZIATE

La Pec rappresenta indubbiamente una grossa innovazione, uno strumento che dovrebbe innanzitutto permettere, almeno nelle intenzioni, chiarezza e velocità nei rapporti economici e amministrativi, soprattutto con riguardo alla Pubblica amministrazione; tuttavia la Pec è anche uno strumento da conoscere, monitorare e valutare attentamente, al fine di prevenire eventuali problematiche tecniche, procedurali e interpretative che potrebbero generarsi nei processi di comunicazione tra i soggetti tenuti alla sua adozione.

a. La casella di Pec va periodicamente controllata: a questo scopo possono essere adottate diverse soluzioni, tra cui l'impostazione predefinita del client di posta (per esempio, Outlook) alla ricezione delle e mail, oppure l'abbonamento a un servizio del gestore, di solito a pagamento, che avvisi della presenza di nuovi messaggi Pec da leggere.

   L'importanza del controllo periodico scaturisce dalla norma, la quale presuppone la conoscenza di quanto è stato ricevuto dal server di posta a prescindere dalla effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario. Il mancato controllo della posta e il conseguente eventuale decorso di termini perentori di prescrizione o decadenza possono generare la possibilità di incorrere in sanzioni o produrre danni economici.

b. Le dimensioni della casella di Pec dovrebbero inoltre essere valutate in relazione al suo utilizzo, sia per quanto riguarda l'invio delle e mail, sia, soprattutto, nel caso in cui, prima di un invio massivo, si richieda la ricevuta completa.

c. Nella casella di Pec dovrebbe poi essere periodicamente effettuata l'archiviazione ordinata delle mail inviate, al fine di collegare ciascuna di esse alla corrispondente ricevuta di accettazione e alla ricevuta di consegna; affinché la Pec abbia valore legale è necessario infatti produrre, oltre alla mail inviata, anche le ricevute di accettazione e di consegna. Si segnala la disponibilità sul mercato dei primi software che permettono la gestione di questa procedura, per la quale si raccomanda, in ogni caso, la massima attenzione e cura. L'archiviazione appare infatti una procedura necessaria in quanto, ancorché il gestore sia obbligato alla conservazione dei messaggi per 30 mesi dalla trasmissione, tale termine non sembra congruo in relazione ai termini di accertamento e decadenza.

d. In relazione agli invii massivi, inoltre, occorre ricordarsi che c'è un limite di destinatari per ogni invio stabilito dal proprio gestore e che gli indirizzi devono essere indicati solo "in chiaro" e non in modalità nascosta (Ccn). Questa specifica tecnica sembra cozzare con quanto previsto dalla normativa per gli Ordini professionali, tenuti a ricevere gli indirizzi di Pec dai propri iscritti e a renderli disponibili alle Pubbliche amministrazioni in via riservata:

corollario di un invio massivo, di fatto, è proprio quello di rendere disponibili al gruppo gli indirizzi di Pec degli altri destinatari del messaggio.

e. La Pec certifica il momento dell'invio del messaggio e degli eventuali allegati. Qualora si volessero validare gli allegati temporalmente, soprattutto con riguardo alle istanze presentate alla Pubblica amministrazione, si ritiene opportuno firmare digitalmente i documenti prima di essere allegati al messaggio Pec.

f. E' possibile che i messaggi di Pec siano memorizzati sui server dei gestori senza alcuna protezione crittografica. Nel caso d'invio di documenti di una certa rilevanza, può essere opportuno dotarsi di un apposito software di cifratura (esortando i propri interlocutori ad adottare lo stesso accorgimento).

g. Nel mercato attuale delle caselle di Pec si registrano le più disparate modalità per l'identificazione del mittente. Il Cndcec ha scelto la via, considerata più affidabile, della firma digitale del documento di richiesta di attivazione dell'utenza; tuttavia, esistono fornitori del servizio con i quali è possibile attivare la casella di Pec con procedure meno rigorose, che, potenzialmente, potrebbero generare problemi ai fini della corretta identificazione del richiedente.

LA CONVENZIONE DEL CNDCEC

DI COSA SI TRATTA

Il Cndcec ha stipulato un'apposita convenzione a favore degli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli Ordini territoriali.

La convenzione riguarda *"un servizio erogato a favore dei Professionisti iscritti agli Ordini Territoriali e agli stessi Ordini Territoriali di Posta Elettronica Certificata in conformità al DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e alle Regole Tecniche emanate con Decreto Ministeriale del 2 Novembre 2005, alla normativa secondaria vigente in materia, nonché secondo le caratteristiche e modalità dettagliatamente descritte nel sito di Postecom (http://postecert.poste.it)"*.

COME FUNZIONA

Per poter diventare possessori di una casella di Pec occorre identificarsi in modo certo. Per questo motivo, ai fini dell'attribuzione della casella di Pec, è stata scelta la procedura di firma digitale del modulo di sottoscrizione.

Si procede come segue:

1. si accede al sito www.cndcec.it nella apposita sezione http://www.cndcec.it/PEC/index.htm;
2. si leggono le istruzioni che vengono costantemente aggiornate all'indirizzo http://www.cndcec.it/PEC/whatsnew.htm;
3. si compila l'apposito modulo e lo si firma digitalmente;
4. s'invia il modulo seguendo le istruzioni oppure lo si salva e lo si spedisce a richiestapecndcec@postecom.it;
5. si attende il ricevimento delle password tramite sms;
6. si accede al sito https://pec.poste.it/ :il primo utilizzo della Pec avviene attraverso la modalità "webmail", ovvero attraverso un indirizzo internet dal quale, con username e password, si può accedere alla casella di Pec; successivamente, si potrà configurare il proprio client di posta per ricevere la posta nella differente modalità;
7. si cambia subito la propria password e si conservano con cura le informazioni di abilitazione all'uso in quanto strettamente personali;
8. si imposta il salvataggio delle copie inviate (non previsto di default ma consigliabile);

9. si comunica il proprio indirizzo di Pec all'Ordine di appartenenza;
10. si effettuano alcune prove di spedizione con qualche collega titolare di casella Pec;
11. si inizia ad usare la Pec e, soprattutto, a MONITORARE gli arrivi nella casella di Pec;
12. *opzionale*: si può configurare il proprio client di posta elettronica (per esempio Outlook) per ricevere la Pec.

Sezione del sito dedicata alla convenzione

Posta Elettronica Certificata

Come attivare
Caratteristiche
Manuale

PEC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili *

è un servizio erogato a favore dei Professionisti iscritti agli Ordini Territoriali e agli stessi Ordini Territoriali di Posta Elettronica Certificata in conformità al DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e alle Regole Tecniche emanate con Decreto Ministeriale del 2 Novembre 2005, alla normativa secondaria vigente in materia, nonché secondo le caratteristiche e modalità dettagliatamente descritte nel sito di Postecom.

- TUTTI GLI ORDINI TERRITORIALI riceveranno la user e la password per utilizzare la pec riservata all'ordine.

Scarica

1. IMPORTANTE: il manuale di istruzioni dell'attivazione
2. Il modulo di iscrizione (.pdf)

Informazioni Tecniche di supporto

Il servizio di assistenza telefonico sarà attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi.

Tel. : 06 5457 3105

***N.B.:** Il servizio PEC verrà attivato per tutti gli iscritti degli Ordini Territoriali che hanno importato sul portale del CNDCEC il database dei propri iscritti.
Per i seguenti Ordini Territoriali che non hanno ancora adempiuto, il servizio agli iscritti verrà attivato, non appena ottempereranno all'invio delle anagrafiche.

Ordine di Avellino
Ordine di Benevento
Ordine di Campobasso
Ordine di Cassino
Ordine di Grosseto
Ordine di Lucca
Ordine di Messina
Ordine di Nocera Inferiore
Ordine di Novara
Ordine di Sanremo

Sezioni del modulo da compilare per la richiesta della casella di Pec

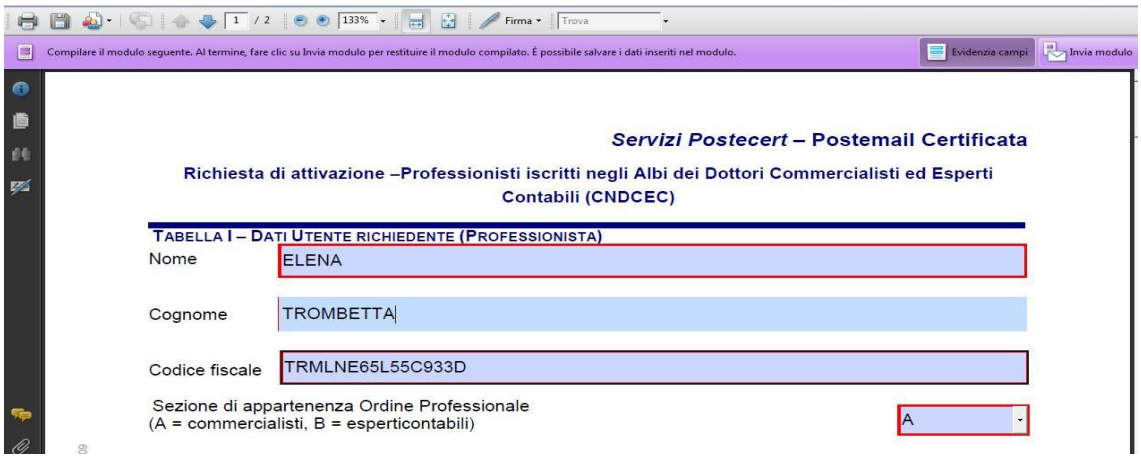

Compilare il modulo seguente. Al termine, fare clic su Invia modulo per restituire il modulo compilato. È possibile salvare i dati inseriti nel modulo.

***Servizi Postecert* – Postemail Certificata**

Richiesta di attivazione –Professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC)

TABELLA I – DATI UTENTE RICHIEDENTE (PROFESSIONISTA)

Nome	ELENA
Cognome	TROMBETTA
Codice fiscale	TRMLNE65L55C933D
Sezione di appartenenza Ordine Professionale (A = commercialisti, B = esperticontabili)	A

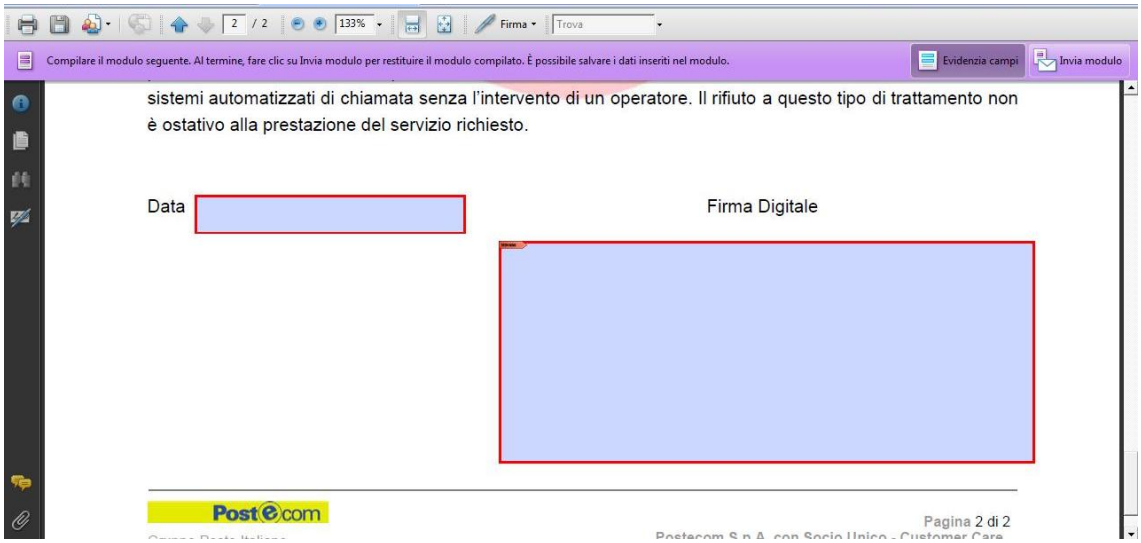

Compilare il modulo seguente. Al termine, fare clic su Invia modulo per restituire il modulo compilato. È possibile salvare i dati inseriti nel modulo.

sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore. Il rifiuto a questo tipo di trattamento non è ostativo alla prestazione del servizio richiesto.

Data

Firma Digitale

Pagina 2 di 2

ESEMPI DI MESSAGGI

A) Invio di un messaggio email da *mittente Pec* a *destinatario Pec*

1. Copia della mail inviata al destinatario Pec

2. Avviso di accettazione ricevuto dal mittente dal proprio gestore

Posteitaliane

Home | Chi siamo | Sala stampa | English . MyPoste . Esci

DI COSA HAI BISOGNO? | PRODOTTI | BUSINESS | SERVIZI ONLINE

Postemail

Posta arrivata
Scrivi
Organizza
Rubrica
Cerca messaggio
Opzioni
Cambio Password
--Vai a--

Leggi
In questa pagina puoi leggere, rispondere oppure inoltrare l'e-mail precedentemente selezionata. Puoi inoltre decidere di inserire l'indirizzo nella tua rubrica Postemail.

Data 25/11/2009 14:24
Mittente posta-certificata@postecert.it
Aggiungi indirizzo alla Rubrica
Destinatario elena.trombetta@pec.commercialisti.it
Oggetto ACCETTAZIONE: prova

Ricevuta di accettazione
Il giorno 25/11/2009 alle ore 14:24:57 (+0100) il messaggio
"prova" proveniente da "elena.trombetta@pec.commercialisti.it"
ed indirizzato a:
giuseppe.scolaro@pec.commercialisti.it (posta certificata)
e' stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: <0810AFD1.00113F9B.2B8422BF.C12C5BEA.posta-certificata@postecert.it>

Allegati daticert.xml (904 bytes)
smime.p7s (4298 bytes)

Ritorno

Selezionare i messaggi	Gestione dei messaggi selezionati	Altro
Rispondi	Cancella	Anteprima di stampa con possibilità di stampa
Rispondi a tutti	Sposta in: Posta arrivata	
Inoltra	Salva una copia sul computer	

| Contattaci | Privacy | Mappa | Trasparenza bancaria | Forniture e gare | Scadenzario fiscale | © Poste italiane 2007

3. Avviso di consegna ricevuto dal mittente

Posteitaliane

Home | Chi siamo | Sala stampa | English . MyPoste . Esci

DI COSA HAI BISOGNO? | PRODOTTI | BUSINESS | SERVIZI ONLINE

Postemail

Posta arrivata
Scrivi
Organizza
Rubrica
Cerca messaggio
Opzioni
Cambio Password
--Vai a--

Leggi
In questa pagina puoi leggere, rispondere oppure inoltrare l'e-mail precedentemente selezionata. Puoi inoltre decidere di inserire l'indirizzo nella tua rubrica Postemail.

Data 25/11/2009 14:25
Mittente posta-certificata@postecert.it
Aggiungi indirizzo alla Rubrica
Destinatario elena.trombetta@pec.commercialisti.it
Oggetto CONSEGNA: prova

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 25/11/2009 alle ore 14:25:06 (+0100) il messaggio
"prova" proveniente da "elena.trombetta@pec.commercialisti.it"
ed indirizzato a "giuseppe.scolaro@pec.commercialisti.it"
e' stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: <0810AFD1.00113F9B.2B8422BF.C12C5BEA.posta-certificata@postecert.it>

Allegati
postacert.eml (Messaggio) (752 bytes)
daticert.xml (1018 bytes)
smime.p7s (4298 bytes)

Ritorno

Selezionare i messaggi	Gestione dei messaggi selezionati	Altro
Rispondi	Cancella	Anteprima di stampa con possibilità di stampa
Rispondi a tutti	Sposta in: Posta arrivata	
Inoltra	Salva una copia sul computer	

| Contattaci | Privacy | Mappa | Trasparenza bancaria | Forniture e gare | Scadenzario fiscale | © Poste italiane 2007

B) Ricezione di messaggio e mail da *mittente Pec* a *destinatario Pec*

1. Mail Pec ricevuta

C) Invio di messaggio da *mittente Pec* a *destinatario NON-Pec*

1. Copia della mail inviata al destinatario Pec

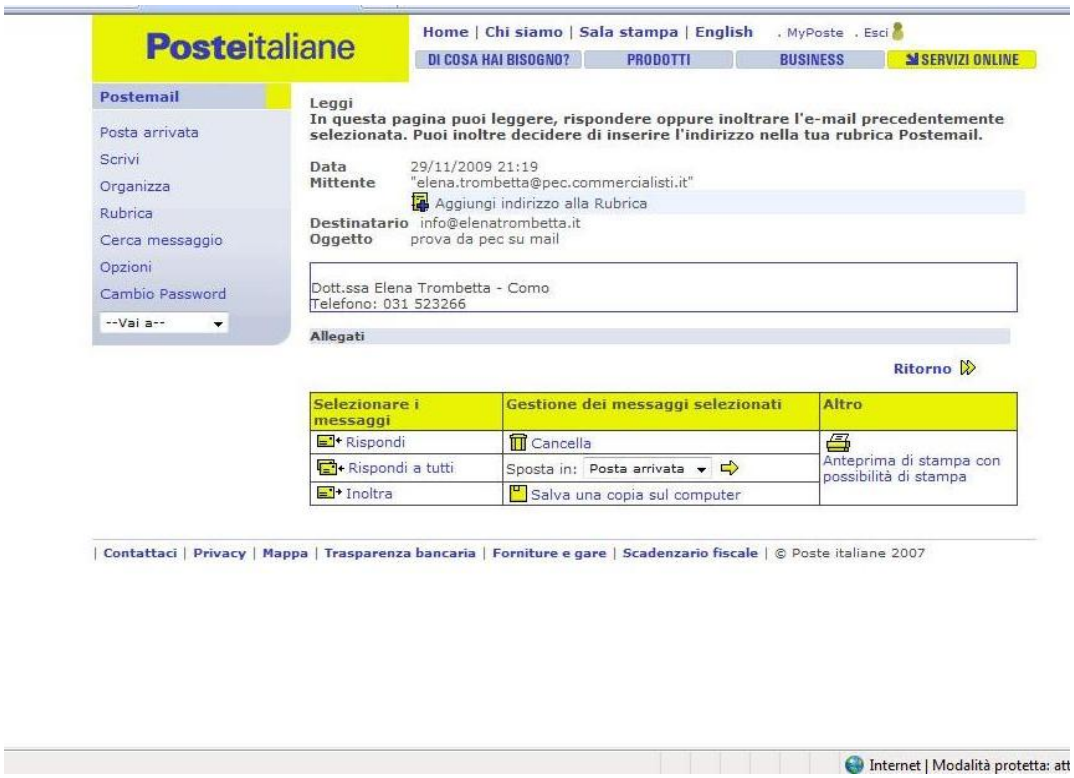

2. Ricevuta di accettazione con evidenza del destinatario NON-Pec

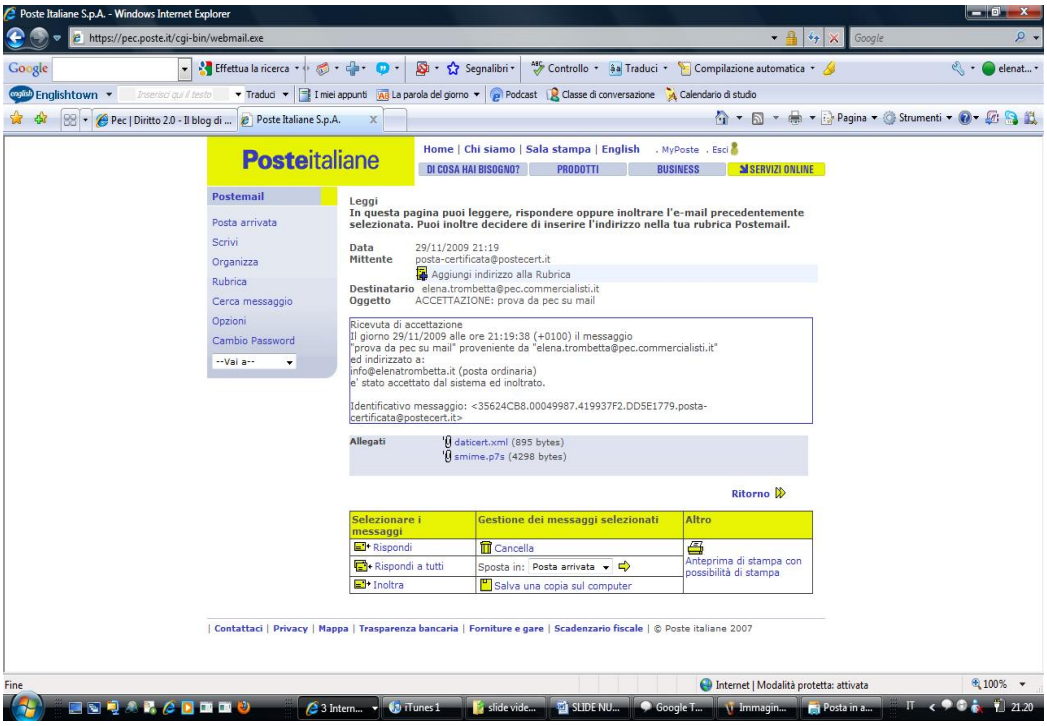

D) Invio di messaggio da *mittente NON-Pec* a *destinatario Pec*

1. Mail inviata da un normale client di posta elettronica

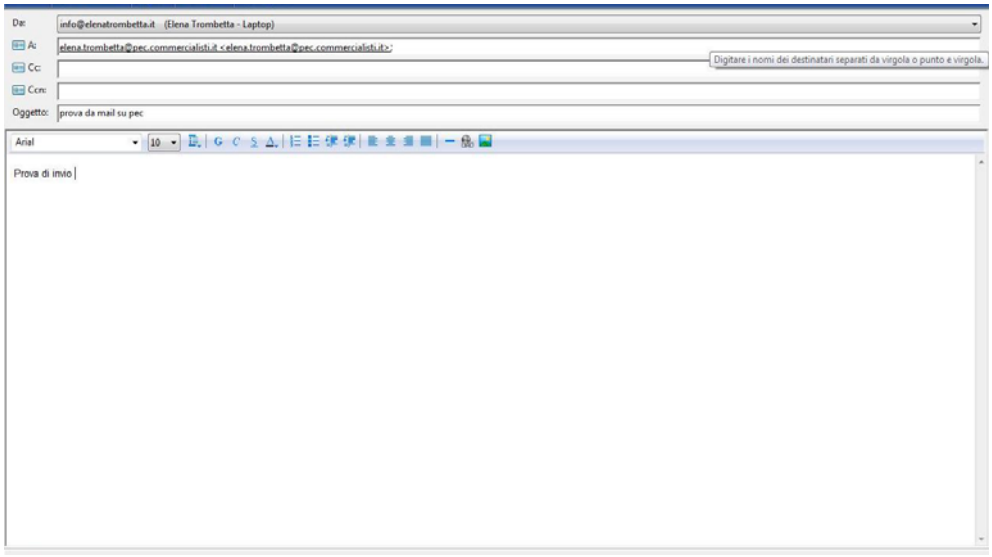

2. Mail ricevuta dal destinatario Pec con la segnalazione di anomalia

Posteitaliane

Home | Chi siamo | Sala stampa | English . MyPoste . Esci

DI COSA HAI BISOGNO? | PRODOTTI | BUSINESS | SERVIZI ONLINE

Postemail

Posta arrivata
Scrivi
Organizza
Rubrica
Cerca messaggio
Opzioni
Cambio Password
--Vai a--

Leggi
In questa pagina puoi leggere, rispondere oppure inoltrare l'e-mail precedentemente selezionata. Puoi inoltre decidere di inserire l'indirizzo nella tua rubrica Postemail.

Data 29/11/2009 21:17
Mittente "Per conto di: info@elenatrombetta.it"
Aggiungi indirizzo alla Rubrica
Destinatario elena.trombetta@pec.commercialisti.it
Oggetto ANOMALIA MESSAGGIO: prova da mail su pec

Anomalia nel messaggio
Il giorno 29/11/2009 alle ore 21:17:49 (+0100) e' stato ricevuto
il messaggio "prova da mail su pec" proveniente da "info@elenatrombetta.it"
ed indirizzato a:
elena.trombetta@pec.commercialisti.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
Messaggio proveniente da utente non certificato

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Allegati postacert.eml (Messaggio) (1686 bytes)
smime.p7s (4298 bytes)

Ritorno

Selezionare i messaggi	Gestione dei messaggi selezionati	Altro
Rispondi	Cancella	Anteprima di stampa con possibilità di stampa
Rispondi a tutti	Sposta in: Posta arrivata	
Inoltra	Salva una copia sul computer	

| Contattaci | Privacy | Mappa | Trasparenza bancaria | Forniture e gare | Scadenzario fiscale | © Poste italiane 2007

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,* art. 17, co. 28 e 29 (introduce la validità degli atti presentati alla P.a. con credenziali di accesso relative ad utenza personale di Pec).
- Legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, art. 35, co. 1 (impegna il Governo ad adottare entro sei mesi un regolamento che modifichi la norma attuale anche al fine di garantire l'interoperabilità della Pec con analoghi sistemi internazionali).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, *Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini* (spiega l'ottenimento della Pec gratuita per i cittadini).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, *Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici* (introduce nuove regole tecniche in tema di firma digitale).
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (c.d. decreto "Anticrisi")*, art. 16, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16 *bis* (rende obbligatorio l'uso della Pec per le aziende e per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: tutte le nuove aziende hanno l'obbligo di comunicare una casella di Posta Elettronica Certificata al momento dell' iscrizione al Registro delle imprese; le società già costituite, hanno 3 anni di tempo dall'entrata in vigore della legge per indicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata al Registro mentre i professionisti hanno 1 anno di tempo).
- Decreto del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, *Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata*, e relativo allegato (in cui sono riportati tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate dai gestori per erogare il servizio: cfr. Allegato tecnico e circolare Cnipa.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell' Amministrazione Digitale*, art. 6 (disciplina l'utilizzo della Pec nelle comunicazioni tra soggetti interessati e P.a.).
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, *Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3* (disciplina le modalità di utilizzo della Pec non solo nei rapporti con la P.a. ma anche tra privati cittadini).
- Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 ottobre 2003, *Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi*.
- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, art. 27 (prevede disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione e di estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati).

Direttive

- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 18 novembre 2005, “Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale”.
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 18 dicembre 2003, “Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004”.
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 27 novembre 2003, “Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni”.
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 9 dicembre 2002, “Direttiva sulla trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali”.

Prassi

- Assonime, circolare 7 luglio 2009, n. 28, “Obblighi in tema di posta elettronica certificata e novità sulle copie informatiche dei documenti” (commenta in particolare l’obbligo normativo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata).
- Cnipa, circolare 7 dicembre 2006, n. 51 (pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2006, n. 296), “Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (Pec), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».” (introduce l’obbligo - per i gestori - di effettuare test finalizzati a verificare l’interoperabilità dei propri sistemi e descrive il ruolo di vigilanza dell'intero sistema PEC da parte del Cnipa).
- Cnipa, circolare 24 novembre 2005, n. 49 (pubblicata nella G.U. 5 dicembre 2005, n. 283), “Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (Pec) di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68” (contiene le modalità per presentare domanda di accreditamento nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio).
- Cnipa, documento 15 marzo 2004, “Guida ai servizi di Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee e Posta Elettronica Certificata”.

*** *** ***